

Anno: 2020

Consiglio di Amministrazione del 23/09/2020

Numero delibera: 327/2020 - Numero protocollo: 115951/2020

Odg: 9 - AFFARI GENERALI

Ufficio/i istruzione: Ufficio Affari Generali

Ufficio/i esecuzione: Ufficio Affari Generali

OGGETTO: 09/05 - Costituzione start up innovativa pubblico privata Rachael S.r.l.

Nominativo	F	C	A	As
prof. Roberto DI LENARDA	X			
prof. Bruno CALLEGHER	X			
prof. Paolo GIANGASPERO	X			
prof.ssa Vanessa NICOLIN	X			
dott. Piero GABRIELLI	X			
dott. Paolo CANDOTTI				X
dott.ssa Anna MARESCHI DANIELI	X			
dott. Paolo SANTANGELO				X
dott.ssa Patrizia PAVATTI	X			
dott. Dario GERMANI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che in data 15 luglio 2013 l'Università di Udine, l'Università di Trieste e la SISSA hanno sottoscritto un Protocollo che estende alla SISSA le istituzioni del coordinamento, gli strumenti e le azioni previsti dall'Accordo di programma stipulato in data 13 giugno 2012 tra l'Università di Udine e di Trieste; tale accordo è finalizzato, principalmente, a predisporre forme istituzionali di raccordo tra le Parti contraenti per programmare e coordinare le rispettive attività nel campo dell'offerta formativa, della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi.

Ricordato che il Capo IV dell'Accordo di Programma disciplina il coordinamento delle politiche di trasferimento tecnologico e rapporti con il territorio, ed in particolare prevede che le Parti adottino strategie e misure per la costituzione di un distretto virtuale della conoscenza finalizzato a dare supporto all'innovazione tramite il risultato della ricerca, coordinando tra l'altro la propria partecipazione a soggetti di diritto pubblico e privato.

Considerato che in data 20 dicembre 2019 è stato sottoscritto un Accordo attuativo di partenariato pubblico in attuazione all'Accordo di programma, finalizzato a progettare, produrre e commercializzare un sistema innovativo ad alto valore tecnologico per l'elaborazione, trasformazione e visualizzazione di big data, in considerazione delle rispettive competenze relative a progetti di ricerca e percorsi formativi in materia di data science, robotics e computational science and engineering, nonché in materia di intelligenza aumentata. Questa attività, considerato l'interesse generale delle tematiche trattate, può avere un maggior impulso e rilevanza grazie all'apporto di altro soggetto già presente sul mercato in questo ambito che possa garantire maggiore efficacia nella gestione operativa. Con tale accordo di partenariato le parti si sono proposte di procedere alla realizzazione del servizio attraverso la costituzione di una start up innovativa congiunta, in forma di Società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata, con partecipazione al capitale sociale in misura paritaria da parte dei due Enti.

Visto il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori".

Visto il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 ed in particolare l'articolo 25 che prevede i requisiti per la costituzione di start up innovative.

Visto il Decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. che prevede all'art. 4 che le amministrazioni pubbliche non possano, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società e che, nei limiti sopra indicati, possano svolgere attività per la produzione di un servizio di interesse generale; il D. Lgs. 175/2016 dispone inoltre all'art. 7 che nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.

Considerato che, in data 27 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione di UniTS ha deliberato:

- di indire una procedura di consultazione competitiva, anche in nome e per conto della SISSA, per la scelta del contraente privato per la costituzione di una start up innovativa in forma di Società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata ai sensi dall'art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016;
- di stabilire che tale procedura di consultazione competitiva è finalizzata a verificare l'interesse da parte di potenziali soggetti interessati a sottoscrivere quote di partecipazione pari all'80% del capitale sociale della costituenda start up innovativa in forma di società a responsabilità limitata e sarà riservata a soggetti che abbiano i requisiti definiti da apposito Avviso al pubblico;
- di approvare lo schema di avviso e di manifestazione di interesse che prevede, tra l'altro, che il socio privato si renda disponibile a reperire le risorse necessarie per garantire la sostenibilità economico patrimoniale e per finanziare l'attività della società nei primi tre anni;
- di confermare l'apporto di capitale sociale nella costituenda società da parte dell'Università degli Studi di Trieste in Euro 1.000,00, come da precedente delibera del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2020.

Preso atto che, in data 31 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della SISSA ha deliberato di dare mandato all'Università di Trieste di indire anche per suo conto una procedura di consultazione competitiva per la scelta di un socio di diritto privato per la costituzione di una start up innovativa in forma di società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata confermando, come precedentemente deliberato, un apporto di capitale di Euro 1.000,00 nella costituenda società.

Rilevato che, in data 15 maggio 2020, UniTS ha indetto una procedura di consultazione competitiva per la scelta di un socio di diritto privato per la costituzione di una start up innovativa in forma di società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata dedicata allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, pubblicando la relativa "Manifestazione di interesse".

Preso atto che, in data 10 giugno 2020, SWG ha aderito alla procedura di consultazione competitiva inviando la relativa manifestazione di interesse unitamente alla ulteriore documentazione richiesta.

Richiamato il verbale dd.22.07.2020, assunto a prot. UniTS n.91362, con cui la Commissione per la valutazione delle Manifestazioni di interesse, nominata con Decreto del Direttore Generale di UniTS n. 322/2020 dd 02.07.2020, ha esaminato la manifestazione di

interesse di Swg S.p.a. (unico candidato) ed è stata accertata l'ammissibilità dell'istanza, salvo esito positivo dei controlli dei requisiti soggettivi e oggettivi;

Preso atto che la presente deliberazione deve essere redatta secondo quanto disposto dal TUSP: in particolare deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.4), evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art.5), e deve contenere altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo della nuova società (art.7).

Acquisito il verbale n. 7/2020 della "Commissione per la partecipazione dell'Università a Centri, consorzi ed enti esterni", la quale, riunitasi in data 3-7/9/2020, ha espresso il proprio parere e proposto alcune modifiche alle bozze di Statuto e Patti parasociali.

Premesso che le caratteristiche essenziali del nuovo soggetto giuridico, che si vuole costituire, contenute anche nella bozza di statuto societario e nei patti parasociali (Allegati nn.2 e 3), sono in sintesi riassumibili come segue:

- a) Costituenda società "Rachael S.r.l Società a responsabilità limitata" con sede a Trieste, durata fino al 31.12.2050 e capitale sociale iniziale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- b) Partecipazione iniziale a detta società di soci pubblici e privati così suddivisi:
  - SWG Spa - Euro 8.000,00 pari all'80% del capitale sociale;
  - Università degli Studi di Trieste - Euro 1.000,00 pari al 10% del capitale sociale;
  - SISSA - Euro 1.000,00 pari al 10% del capitale sociale;
- c) Oggetto sociale:
  - La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, più specificatamente:
    - lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un sistema innovativo di elaborazione, trasformazione e visualizzazione di dati, sia di origine interna che di terze parti, in parte qualificabili anche come "big data", e di natura numerica, testuale, di immagini e voce, realizzato attraverso algoritmi e strumenti informatici di raccolta, validazione, completamento, ampliamento, modifica, aggancio, ricerca, estrazione e analisi;
    - l'acquisizione e la gestione, con finalità predittive, di dati motivazionali originati da indagini demoscopiche, che potranno essere sia ad hoc che continuative, sia dirette che indirette, e andranno armonizzate con i dati interni e di terze parti secondo un approccio "mixed mode";
    - la progettazione e l'implementazione di Dashboard dinamiche, allo scopo di selezionare, organizzare e fruire le basi dati interne ed esterne oggetto di attività;
    - l'arricchimento, tramite le medesime tecnologie e basi dati, di database di terze parti, tramite confronto e aggancio con i "big data" disponibili, sia di origine interna che di terze parti, attraverso procedure informatiche di acquisizione, elaborazione, trasformazione e trasmissione di database;
    - la fornitura, tramite le suddette tecnologie di trattamento, visualizzazione e arricchimento dati, di servizi di smart planning/planning strategico rivolti sia ad enti pubblici che a imprese.
  - Tali prodotti e servizi saranno sviluppati, prodotti e commercializzati, in maniera prevalente ma non esclusiva, nell'ambito della realizzazione di indagini demoscopiche per fini istituzionali e per fini economici e di mercato, dell'analisi dell'opinione pubblica e dei comportamenti individuali e collettivi, degli studi e degli approfondimenti dei temi fondamentali e dei processi di evoluzione della società e delle strutture politiche, economiche, sociali e produttive, degli studi e dei progetti di marketing territoriale e di analisi dei processi di sviluppo locale. La raccolta del dato dovrà essere, almeno in parte, continua nel tempo, in modo da permettere la lettura delle evoluzioni e dei cambiamenti di detti temi e processi. La società si propone, inoltre:

- di realizzare, anche per conto di terzi, servizi inerenti alla ricerca scientifica e allo sviluppo, anche sperimentale, nel campo dello sviluppo di software e database e dell'analisi dati per la ricerca in campo sociale, politico ed economico;
  - di promuovere e realizzare la produzione di software, siti web, app mobili, servizi di consulenza informatica ed attività connesse, servizi di formazione ed altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica, servizi di informazione ed altri servizi informatici, elaborazione dati ed attività editoriali (con esclusione dei quotidiani), connessi direttamente o indirettamente alle attività sviluppate e/o commercializzate;
  - qualsiasi ulteriore attività di ricerca e sviluppo in qualsiasi settore che sia utile ed opportuna per mettere a punto e commercializzare i servizi di cui sopra.
- d) La costituenda società dovrà inoltre rispettare i requisiti minimi per il riconoscimento quale start up innovativa previsti dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 ed in particolare dall'articolo 25.
- e) Nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 consiglieri. Ad ogni socio pubblico spetta la nomina di un consigliere, la Presidenza e la nomina dell'Amministratore delegato spettano a SwG S.p.a.
- f) Nomina quale organo di controllo di un Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Agli Enti partecipanti spetta la nomina di concerto di 2 sindaci effettivi e 1 supplente. La nomina del rimanente sindaco effettivo e supplente spetta a SwG S.p.a.
- g) Nomina di un comitato tecnico-scientifico composto da 5 membri quale organo di consulenza. Ai soci pubblici spetta la nomina di 2 esperti per Ateneo. La nomina del rimanente esperto spetta a SwG S.p.a.
- h) Incedibilità per i primi 5 anni (durata dei patti parasociali) delle quote a terzi senza il consenso degli altri soci;
- i) Postergazione delle perdite per le quote di capitale dei soci pubblici;
- j) Opzione di vendita a Swg S.p.a., da parte dei soci pubblici, delle rispettive partecipazioni (esercitabile entro i primi cinque anni dalla stipula dei patti parasociali);
- k) Diritto di recesso dei soci, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;
- l) Nei patti parasociali, clausola di preferenza per i soci pubblici in caso di affidamento da parte della Società di attività strumentali e di ricerca commissionabili a strutture universitarie, disponibilità, previa disponibilità finanziaria, a erogare borse di studio e dottorati e privilegiare l'assunzione dei laureati/PhD provenienti dai due Atenei.

Per le ragioni sin qui esposte, la proposta di costituire la Rachael S.r.l Srl, appare pienamente giustificata e rispondente alle finalità istituzionali della Università e risulta conforme alle vigenti norme in materia di società partecipate da enti pubblici.

In particolare:

- come previsto dall'art. 4 del TUSP, la costituenda società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università, in particolare in relazione allo svolgimento delle attività di seguito indicate che prevedono la produzione di un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a ): progettazione, produzione e commercializzazione di un sistema innovativo ad alto valore tecnologico per l'elaborazione, trasformazione e visualizzazione di big data, in considerazione delle competenze sviluppate dall'Ateneo e dai suoi partner, relativamente a progetti di ricerca e percorsi formativi in materia di data science, robotics e computational science and engineering, nonché in materia di intelligenza aumentata.
- come disposto dall'art. 7 comma 5 del TUSP, la scelta del socio privato è avvenuta con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- per quanto riguarda la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, a fronte di una quota di partecipazione al capitale di misura ridotta, pari a 1.000 euro, l'attività di innovazione tecnologica potrà avere un maggior impulso e rilevanza grazie

all'apporto di altro soggetto privato, già presente sul mercato in questo ambito, che può garantire maggiore efficacia nella gestione operativa.

In caso di passività di esercizio, salva la potestà di recesso dalla società stessa ove ne ricorrano i presupposti di legge e statuto, la responsabilità patrimoniale dell'Università risulta limitata alla quota di capitale sociale da sottoscrivere. I soci pubblici non possono in nessun caso accollarsi obblighi della Società e/o contrarre obbligazioni nell'interesse della medesima, né prestare garanzie sui prestiti contratti dalla società (art. 7 Statuto).

A norma di quanto stabilito negli atti parasociali, spetta al socio privato impegnarsi a reperire, direttamente e/o indirettamente, le risorse necessarie per garantire la sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale e per finanziare l'attività della Società nei primi tre anni dalla data di costituzione.

I Soci si impegnano affinché i rapporti economici tra UniTS e SISSA e la Società in relazione a tutti gli aspetti della collaborazione tra le due strutture dovranno essere regolati da apposite convenzioni, affinché UniTS e SISSA non sopportino alcun costo od onere conseguente all'attività svolta dalla Società.

E' richiesta inoltre alla costituenda Società, negli atti parasociali, la disponibilità, in base alle proprie capacità finanziarie, a erogare borse di studio e dottorati e privilegiare l'assunzione dei laureati/PhD provenienti dai due Atenei.

Le clausole di postergazione delle perdite, di put e di tag along contenute negli atti parasociali consentono infine all'Ateneo di conseguire gli obiettivi prefissati nello scopo sociale con il minor dispendio di mezzi possibile e rispondono in tal modo ai richiesti profili di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

- Per quanto attiene alla possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato alla costituenda società, si evidenzia che il rapporto dell'Ateneo con la futura Società è finalizzato ad attuare un progetto innovativo non conseguibile agendo con le sole risorse disponibili all'interno dell'Ateneo (internalizzazione), in quanto è necessario coniugare le competenze di UniTs e di SISSA in materia di indagini statistiche tradizionali e big data, data science, robotics e computational science; d'altra parte, per poter produrre e soprattutto commercializzare a servizio del territorio un sistema innovativo di elaborazione, trasformazione e visualizzazione di big data, è necessario ricorrere alle competenze di operatori economici che abbiano una comprovata esperienza nel settore, da qui l'importanza della scelta di un socio privato, che si occupi della gestione operativa della costituenda società.

Da un punto di vista economico-finanziario, la costituzione di una start up innovativa comporta per l'Ateneo unicamente il versamento della quota iniziale di capitale sociale per un importo pari a circa 1.000 €.

Si segnala, inoltre, che non si ravvisano forme di sovrapposizione con attività analoghe o similari svolte da altri enti partecipati dall'Ateneo.

Preso atto che dai controlli effettuati su SWG spa risulta che la società:

- Non è sottoposta ad alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248;
- ha adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- ha adempiuto agli obblighi tributari

Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. rep. 747/2020 del 22/9/2020 con cui è stata confermata, a seguito della valutazione operata dalla Commissione giudicatrice, di cui al verbale sopraccitato, e delle verifiche effettuate con esito positivo sui requisiti generali di cui in premessa, la scelta dell'Impresa SWG S.p.A., via San Francesco d'Assisi, 60 in Trieste (CF e P. IVA 005325403259) quale socio di diritto privato per la costituzione di una start up innovativa in forma di società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata dedicata allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Senato accademico del 16 settembre 2020.

Richiamate le precedenti deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2020 e 27 marzo 2020, con cui è stata quantificata in euro 1.000,00 l'apporto di capitale sociale nella costituenda società.

Appurato con l'Ufficio Bilancio unico e tesoreria che sul budget 2020, UO 28650, UA.A.AMM.SAEF.10 – progetto ALTRIINV-S.SERVEN alla voce A.I.20.300.010.900 "Partecipazioni in altri enti o imprese", sussiste adeguata copertura finanziaria con vincolo n. 8/2020.

Concordato con SISSA e SWG spa il testo dello Statuto e dei Patti parasociali della costituenda Società, che sarà denominata "Rachael srl".

#### DELIBERA

art. 1 – di approvare la costituzione di Rachael S.r.l. - Società a responsabilità limitata, secondo la bozza di atto costitutivo e di Statuto posti in allegato, sub. All. 1 e 2, e con capitale sociale pari ad Euro 10.000,00, composto come segue:

- SWG Spa - Euro 8.000,00 pari all'80% del capitale sociale;
- Università degli Studi di Trieste – Euro 1.000,00 pari al 10% del capitale sociale;
- SISSA - Euro 1.000,00 pari al 10% del capitale sociale;

art. 2 – di dare mandato al Rettore, in qualità di rappresentante legale dell'Università a:

- a. sottoscrivere l'atto pubblico di costituzione della Società RACHAEL S.R.L (allegato sub 1), che avrà sede nel Comune di Trieste, con capitale sociale di Euro 10.000,00;
- b. sottoscrivere la quota di partecipazione dell'Università di Euro 1.000,00 (10% del c.s.);
- c. sottoscrivere gli atti parasociali, nel testo posto in allegato, allegato sub. 3;
- d. accettare e sottoscrivere ogni altro documento necessario per la costituzione della Società RACHAEL S.R.L,
- e. esprimere la preferenza per il componente del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio sindacale.
- f. di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere non sostanziale al testo dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli atti parasociali che si rendesse necessaria.

Art. 3 di confermare che le spese derivanti dall'adesione alla costituenda Rachael S.r.l (quota iniziale di partecipazione) graveranno per un importo pari a complessivi 1.000,00 € sul budget 2020, UO 28650, UA.A.AMM.SAEF.10 – progetto ALTRIINV-S.SERVEN alla voce A.I.20.300.010.900 "Partecipazioni in altri enti o imprese", vincolo n. 8.

All. 1

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'Anno duemilaventi, il giorno ..... (in lettere) del mese di ..... in Trieste, nel mio ufficio in Via ..... numero ..... (in lettere) innanzi a me Dott. .... residente in ....., iscritto al Collegio Notarile di Trieste e senza l'assistenza di terzi per concorde rinuncia fattane dalle Parti, col mio consenso; sono personalmente comparsi i Sigg.ri: \_\_\_\_\_

- Prof. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire in qualità di rappresentante legale / procuratore speciale dell' "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE" con sede in Trieste, Piazzale Europa, n. 1, ente di diritto italiano, codice fiscale 80013890324, legittimato al presente atto in forza di \_\_\_\_\_ / in virtù dei poteri spettantigli ai sensi di legge e di statuto, dell' giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Prof. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire in qualità di rappresentante legale / procuratore speciale della "SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - SISSA" con sede in Trieste, \_\_\_\_\_, ente di diritto italiano, codice fiscale \_\_\_\_\_, legittimato al presente atto in forza di \_\_\_\_\_ / in virtù dei poteri spettantigli ai sensi di legge e di statuto, dell' giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- sig./dott. ...., nato a ..... il ..... residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire in qualità di rappresentante legale di SWG SPA, con sede in Trieste, \_\_\_\_\_ in virtù dei poteri spettantigli ai sensi di legge e di statuto \_\_\_\_\_

Della identità degli stessi io Notaio sono personalmente certo. Senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me Notaio, mi chiedono di ricevere il presente atto in base al quale stipulano quanto segue:

1) È costituita fra UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, SCUOLA INTERNAZIONALE DI STUDI SUPERIORI AVANZATI - SISSA E SWG SPA una start up innovativa in forma di Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

**RACHAEL S.R.L.**

La Società è regolata dalle norme del Codice Civile, da ogni disposizioni legislativa vigente in materia, e dallo Statuto Sociale che, riportato in successivo articolo del presente atto, si intende approvato dai Componenti.

2) La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, più specificatamente:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un sistema innovativo di elaborazione, trasformazione e visualizzazione di dati, sia di origine interna che di terze parti, in parte qualificabili anche come "big data", e di natura numerica, testuale, di immagini e voce, realizzato attraverso algoritmi e strumenti informatici di raccolta, validazione, completamento, ampliamento, modifica, aggancio, ricerca, estrazione e analisi;

- l'acquisizione e la gestione, con finalità predittive, di dati motivazionali originati da indagini demoscopiche, che potranno essere sia ad hoc che continuative, sia dirette che indirette, e andranno armonizzate con i dati interni e di terze parti secondo un approccio "mixed mode";

- la progettazione e l'implementazione di Dashboard dinamiche, allo scopo di selezionare, organizzare e fruire le basi dati interne ed esterne oggetto di attività;

- l'arricchimento, tramite le medesime tecnologie e basi dati, di database di terze parti, tramite confronto e aggancio con i "big data" disponibili, sia di origine interna che di terze parti, attraverso procedure informatiche di acquisizione, elaborazione, trasformazione e trasmissione di database;

- la fornitura, tramite le suddette tecnologie di trattamento, visualizzazione e arricchimento dati, di servizi di smart planning/planning strategico rivolti sia ad enti pubblici che a imprese.

Tali prodotti e servizi saranno sviluppati, prodotti e commercializzati, in maniera prevalente ma non esclusiva, nell'ambito della realizzazione di indagini demoscopiche per fini istituzionali e per fini economici e di mercato, dell'analisi dell'opinione pubblica e dei comportamenti individuali e collettivi, degli studi e degli approfondimenti dei temi fondamentali e dei processi di evoluzione della società e delle strutture politiche, economiche, sociali e produttive, degli studi e dei progetti di marketing territoriale e di analisi dei processi di sviluppo locale. La raccolta del dato dovrà essere, almeno in parte, continua nel tempo, in modo da permettere la lettura delle evoluzioni e dei cambiamenti di detti temi e processi.

La società si propone, inoltre:

- di realizzare, anche per conto di terzi, servizi inerenti alla ricerca scientifica e allo sviluppo, anche sperimentale, nel campo dello sviluppo di software e database e dell'analisi dati per la ricerca in campo sociale, politico ed economico;

- di promuovere e realizzare la produzione di software, siti web, app mobili, servizi di consulenza informatica ed attività connesse, servizi di formazione ed altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica, servizi di informazione ed altri servizi informatici, elaborazione dati ed attività editoriali (con esclusione dei quotidiani), connessi direttamente o indirettamente alle attività sviluppate e/o commercializzate;

- qualsiasi ulteriore attività di ricerca e sviluppo in qualsiasi settore che sia utile ed opportuna per mettere a punto e commercializzare i servizi di cui sopra.

Le suddette attività potranno essere svolte sul territorio nazionale ed estero.

Sono escluse le attività riservate tassativamente a soggetti iscritti in appositi albi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e industriali, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà assumere interessenze e partecipazioni, sottoscrivendo quote od azioni, in altre società od imprese, costituite o da costituire, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

3) La Società ha sede in Trieste.

4) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000 ed è diviso in quote. Tale capitale viene assunto e versato dai Soci nelle seguenti misure:

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, in ragione di Euro 1.000 (mille virgola zero zero), pari a una quota del 10%, versati mediante assegno circolare \_\_\_\_\_ da Unicredit Banca spa non trasferibile

- SCUOLA INTERNAZIONALE DI STUDI SUPERIORI AVANZATI - SISSA, in ragione di Euro 1.000 (mille virgola zero zero), pari a una quota del 10%, versati mediante assegno circolare \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ non trasferibile

- SWG SPA, in ragione di Euro 8.000 (ottomila virgola zero zero), pari a una quota del 80%, versati mediante assegno circolare \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ non trasferibile

5) I comparenti dichiarano e prendono atto che il capitale sottoscritto da ognuno risulta interamente versato per un ammontare di Euro 10.000 (diecimila) ai sensi dell'art. 2329 del codice civile, come risulta dagli assegni circolari che qui si esibiscono e che saranno allegati all'istanza di omologazione del presente atto.

6) La Società sarà regolata dalle norme contenute nel presente atto e nello statuto sociale che, redatto su \_\_\_\_\_ fogli, previa lettura fattane alle parti, viene allegato al presente atto sotto la lettera 'A'. \_\_\_\_\_

7) La durata della società è fissata da oggi fino al giorno 31 dicembre 2050 salvo proroghe o anticipato scioglimento.

8) Ogni esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre. Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotta una percentuale pari al 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non ha raggiunto un

quinto del capitale sociale. Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non ha raggiunto un quinto del capitale sociale, non possono essere distribuiti fino a quando permane l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese delle start up innovative.

9) A norma di Statuto, la Società è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) membri. Vengono chiamati a far parte del Consiglio d'Amministrazione sino a revoca o dimissioni i Sigg.ri:

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

a) A presiedere il Consiglio di Amministrazione viene designato il Sig. \_\_\_\_\_ mentre quale Vice - Presidente viene designato il Sig. \_\_\_\_\_.

b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società.

c)

d) 10) L'organo di controllo sarà costituito da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.

e) Vengono chiamati a far parte del Collegio sindacale sino a revoca o dimissioni i Sigg.ri:

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

11) Le parti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione della Società, ivi comprese le spese notarili, ammonta a Euro x.000. Le spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Società.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura, unitamente all'allegato, alle Parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono con me notaio in calce al medesimo, nel margine del foglio che precede e nell'allegato scritto su \_\_\_\_\_ fogli di cui occupa quattro pagine intere e fin qui della presente

\_\_\_\_\_  
Firmato:

All. 2

**Allegato "A" al n. .... di Raccolta****STATUTO**

**1)** È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione  
**"Rachael S.r.l."**

**2)** La società ha sede in Trieste.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo (**se nominato**), per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

**3)** La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, più specificatamente:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un sistema innovativo di elaborazione, trasformazione e visualizzazione di dati, sia di origine interna che di terze parti, in parte qualificabili anche come "big data", e di natura numerica, testuale, di immagini e voce, realizzato attraverso algoritmi e strumenti informatici di raccolta, validazione, completamento, ampliamento, modifica, aggancio, ricerca, estrazione e analisi;

- l'acquisizione e la gestione, con finalità predittive, di dati motivazionali originati da indagini demoscopiche, che potranno essere sia ad hoc che continuative, sia dirette che indirette, e andranno armonizzate con i dati interni e di terze parti secondo un approccio "mixed mode";

- la progettazione e l'implementazione di Dashboard dinamiche, allo scopo di selezionare, organizzare e fruire le basi dati interne ed esterne oggetto di attività;

- l'arricchimento, tramite le medesime tecnologie e basi dati, di database di terze parti, tramite confronto e aggancio con i "big data" disponibili, sia di origine interna che di terze parti, attraverso procedure informatiche di acquisizione, elaborazione, trasformazione e trasmissione di database;

- la fornitura, tramite le suddette tecnologie di trattamento, visualizzazione e arricchimento dati, di servizi di smart planning/planning strategico rivolti sia ad enti pubblici che a imprese.

Tali prodotti e servizi saranno sviluppati, prodotti e commercializzati, in maniera prevalente ma non esclusiva, nell'ambito della realizzazione di indagini demoscopiche per fini istituzionali e per fini economici e di mercato, dell'analisi dell'opinione pubblica, e dei comportamenti individuali e collettivi, degli studi e degli approfondimenti dei temi fondamentali e dei processi di evoluzione della società e delle strutture politiche, economiche, sociali e produttive, degli studi e dei progetti di marketing territoriale e di analisi dei processi di sviluppo locale. La raccolta del dato dovrà essere, almeno in parte, continua nel tempo, in modo da permettere la lettura delle evoluzioni e dei cambiamenti di detti temi e processi.

La società si propone, inoltre:

- di realizzare, anche per conto di terzi, servizi inerenti alla ricerca scientifica e allo sviluppo, anche sperimentale, nel campo dello sviluppo di software e database e dell'analisi dati per la ricerca in campo sociale, politico ed economico;

- di promuovere e realizzare la produzione di software, siti web, app mobili, servizi di consulenza informatica ed attività connesse, servizi di formazione ed altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica, servizi di informazione ed altri servizi informatici, elaborazione dati ed attività editoriali (con esclusione dei quotidiani), connessi direttamente o indirettamente alle attività sviluppate e/o commercializzate;

- qualsiasi ulteriore attività di ricerca e sviluppo in qualsiasi settore che sia utile ed opportuna per mettere a punto e commercializzare i servizi di cui sopra.

Le suddette attività potranno essere svolte sul territorio nazionale ed estero.

Sono escluse le attività riservate tassativamente a soggetti iscritti in appositi albi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e industriali, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà assumere interessenze e partecipazioni, sottoscrivendo quote od azioni, in altre società od imprese, costituite o da costituire, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

**4)** La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**5)** Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Non sono previste categorie particolari di quote.

**6)** In caso di aumento di capitale i soci avranno diritto di opzione in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Per i soci pubblici, ai sensi della Legge n. 175/2016, art. 6, comma 19, è fatto divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della società, qualora questa abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dal presente statuto per le modifiche allo statuto.

**7)** Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2325 e 2462 del c.c., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio

La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia sotto forma di finanziamenti, che saranno fruttiferi o infruttiferi in base a decisione dei soci, sia sotto forma di versamenti in conto futuro aumento capitale sociale; in assenza di decisione dei soci, detti finanziamenti devono intendersi infruttiferi.

I soci pubblici non possono in nessun caso accollarsi obblighi della Società e/o contrarre obbligazioni nell'interesse della medesima, né prestare garanzie sui prestiti contratti dalla società.

**8)** Ai sensi dell'art. 2483 c.c. la società, con delibera dell'Organo Amministrativo, può emettere titoli di debito che verranno offerti in sottoscrizione secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 2483 c.c. e la normativa vigente.

L'Organo Amministrativo delibererà a maggioranza semplice dei suoi componenti, stabilendo le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese. I titoli non potranno avere durata inferiore a trenta mesi né superiore a dieci anni. Daranno diritto al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi.

Salvo espresso divieto di legge, il rimborso del capitale e la misura degli interessi possono essere indicizzati e sia l'emissione che il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale possono essere eseguiti anche con valute diverse dall'euro. Gli interessi potranno essere corrisposti con cadenza periodica, anche inferiore all'anno, ovvero in unica soluzione alla scadenza del prestito. Potrà, altresì, essere prevista l'emissione di titoli con rimborso a rata costante e, conseguentemente, con interessi e durata variabile.

Dalla decisione di emissione dei titoli di debito devono obbligatoriamente risultare, anche per allegato:

- la situazione patrimoniale ed economica di riferimento;
- l'indicazione della somma richiesta e le caratteristiche dei titoli da emettersi;
- il regolamento dei titoli;
- le modalità e gli eventuali vincoli di circolazione;
- le eventuali garanzie che assistono i titoli;
- le eventuali garanzie richieste dal primo prenditore. Il regolamento del prestito dovrà disciplinare, unitamente alle caratteristiche dei titoli di debito, anche:
- la possibilità e le modalità di rimborso anticipato;
- la possibilità di riunire in assemblea i possessori dei titoli di debito in circolazione;
- gli elementi e le condizioni del prestito per l'eventuale cambiamento dei quali deve essere acquisito il parere favorevole dell'assemblea dei possessori.

**9)** Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte. In caso di morte del socio, gli eredi possono proseguire nel rapporto con la Società ovvero esercitare il diritto di recesso.

**9.1** Le partecipazioni sono altresì liberamente trasferibili in favore di società di capitali controllate dal socio trasferente ("**Socio Trasferente**"), purché:

- il Socio Trasferente ne dia comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente agli altri soci e si impegni irrevocabilmente, per sé e per i propri aventi causa, a mantenere il controllo della società acquirente;
- l'atto costitutivo di detta società contenga una clausola di limitazione alla circolazione delle proprie partecipazioni simile alla presente.

Le partecipazioni trasferite a società controllata dal Socio Trasferente dovranno essere obbligatoriamente retrocesse al Socio Trasferente nel momento in cui questi perda, per qualsivoglia ragione, il controllo della società acquirente.

Qualora tale retrocessione non fosse possibile, la società potrà rimanere titolare delle partecipazioni acquistate solo a condizione che, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento comportante la perdita del controllo da parte del Socio Trasferente, abbia ottenuto l'autorizzazione di tutti gli altri Soci; in caso contrario, la società dovrà formulare offerta di cessione ai soci secondo la procedura descritta successivamente e, in caso di mancata accettazione da parte loro, alla stessa sarà accordato il diritto di recesso dalla società.

Dal momento della perdita del controllo e fino all'eventuale rilascio dell'autorizzazione da parte dei restanti soci al mantenimento della titolarità delle partecipazioni ovvero dei diritti, le partecipazioni in oggetto non saranno legittimate all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni stesse.

La nozione di controllo, ai sensi di quanto indicato nel presente paragrafo, è quella di cui all'articolo 2359 c.c..

**9.2** All'infuori del caso di cui al precedente paragrafo **9.1**, le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi alle condizioni di seguito indicate, la cui mancata osservanza farà sì che il trasferimento si considererà inefficace nei confronti della Società e dei Soci e pertanto l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società e i Soci.

**9.3.** Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio ovvero atto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, vendita, permuta, conferimento in natura, vendita in blocco, vendita per fusione, scissione, eccetera) in forza della quale si consegua, in via diretta ovvero in via indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione di usufrutto (se con attribuzione all'usufruttuario del diritto di voto) o di altri diritti su partecipazioni o diritti di opzione.

Con il termine "trasferire" non si intende la costituzione del diritto di pegno su partecipazioni o diritti di opzione né la costituzione di usufrutto senza attribuzione all'usufruttuario del diritto di voto.

**9.4.** Il Socio Trasferente che intenda trasferire, anche ad altro socio, in tutto ovvero in parte le proprie partecipazioni o i propri diritti di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, seguendo la seguente procedura:

**9.4.1** dovrà previamente comunicare a tutti i Soci e all'Organo amministrativo della Società la propria intenzione al trasferimento delle partecipazioni o del diritto di opzione, specificando termini e condizioni del negozio e il nome del terzo disposto all'acquisto ("Offerta") al fine di ottenerne il gradimento.

Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Assemblea, valutata ed appurata con tutti i mezzi a sua disposizione l'Offerta, comunica a tutti i soci la propria decisione in merito al gradimento per il trasferimento delle partecipazioni.

Sia che il gradimento venga concesso sia che venga negato, compete comunque agli altri soci il diritto di prelazione di cui al successivo paragrafo **9.4.2**; la richiesta di gradimento si intende anche come proposta del Socio Trasferente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

Resta inteso che, qualora il gradimento sia stato rilasciato in conseguenza di dichiarazioni o documenti mendaci, la vendita perderà ogni efficacia nei confronti della società;

**9.4.2** gli altri Soci, qualora intendano farlo, dovranno accettare l'Offerta, a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equivalente, nel termine perentorio di venti (20) giorni successivi alla ricezione della comunicazione dell'Organo amministrativo relativa al gradimento. La comunicazione di accettazione ("**Accettazione**") dovrà essere inviata al Socio Trasferente ed agli altri soci e dovrà contenere la accettazione di tutte le condizioni e le modalità (ivi incluse di pagamento) indicate nell'Offerta;

**9.4.3** qualora il diritto di prelazione sia esercitato da un solo socio, l'accettazione dovrà intendersi relativa a tutto quanto offerto in prelazione. Al contrario, nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione sia esercitato tempestivamente da più soci, le partecipazioni e/o i diritti di opzione oggetto dell'Offerta saranno acquistati dai soci che avranno esercitato il diritto di prelazione, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni.

**9.5.** Nel caso in cui gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione sulle quote oggetto dell'Offerta, gli stessi hanno il diritto alternativo di richiedere, nello stesso termine indicato precedentemente, al Socio Trasferente, che a ciò sin d'ora si obbliga per sé e per i propri aventi causa, di trasferire al terzo anche le proprie partecipazioni o i diritti di opzione, e ciò agli stessi termini e condizioni, anche economiche.

**9.6.** In caso di esercizio da parte degli altri soci del diritto di cui al precedente paragrafo **9.5.**, il Socio Trasferente potrà trasferire le proprie partecipazioni o i diritti di opzione ad un terzo, solo ove quest'ultimo abbia manifestato la propria irrevocabile accettazione ad acquistare anche le partecipazioni o i diritti di opzione degli altri soci che ne abbiano come sopra fatto richiesta, e ciò agli stessi termini e condizioni, anche economici. A tal fine, il terzo dovrà comunicare per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equivalente, da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta del Socio Trasferente, la propria irrevocabile adesione alla richiesta di vendita delle partecipazioni o dei diritti di opzione degli altri Soci richiedenti.

**9.7.** In caso di rinuncia ovvero di mancato esercizio nei termini da parte degli altri soci del diritto di prelazione ovvero del diritto di cui al precedente paragrafo **9.5.**, il socio Trasferente dovrà nei 30 (trenta) giorni successivi allo scadere del termine di cui al paragrafo **9.4.2.**, trasferire le partecipazioni o i diritti di opzione esclusivamente alla persona fisica o giuridica e alle condizioni e modalità indicate nella Offerta di cui sopra e, quindi, fornire prontamente alla società la prova dell'avvenuto trasferimento e delle condizioni, termini e modalità del trasferimento stesso. Nel caso in cui il Socio Trasferente non provveda a trasferire nell'indicato termine nonché alla persona fisica o giuridica ed alle condizioni e modalità indicate nell'Offerta, lo stesso non potrà trasferire le proprie partecipazioni o i propri diritti di opzione in caso di aumento di capitale, se non procedendo ad una nuova Offerta agli altri soci.

**9.8.** In caso di aumento del capitale ai soci è riservato il diritto di opzione con le modalità da determinarsi dai soci nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2441 c.c.. I soci, in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale, avranno diritto di sottoscrivere le partecipazioni non optate dagli altri soci, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o dalle relative delibere dei soci.

**10)** La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese a norma dell'articolo 2497-bis, comma secondo c.c..

**11)** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano il terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla decisione dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
  - b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;
  - c) la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore;
  - d) le modificazioni dello statuto;
  - e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
  - g) le deliberazioni ai sensi del quarto comma dell'art. 2482 bis c.c.;
- E' altresì riservato alla competenza dei soci, che decideranno con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale e di almeno uno dei soci pubblici, il rilascio dell'autorizzazione per il compimento delle seguenti operazioni:
- h) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
  - i) la concessione di garanzie reali e personali.

**12)** Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo **13)**, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste dal successivo articolo **18)** del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

**13)** Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente **articolo 11)** lett.

d), e), f), g), h e i), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo nella sede sociale, o anche in luogo diverso, purché in Italia.

L'assemblea, in caso di inattività dell'Organo amministrativo, può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche su iniziativa di un solo socio.

Le convocazioni dell'assemblea verranno fatte mediante avviso inviato ai soci presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese con lettera raccomandata a.r. o mezzo equivalente, purché invio e ricezione avvengano almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea sarà tuttavia valida, anche se non convocata come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e vi assistano o siano stati preventivamente informati l'amministratore o gli amministratori e, se nominato, l'organo di controllo.

Se gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

**14)** Hanno diritto di voto i soggetti che rivestono la qualità di soci o titolari di diritti sulle partecipazioni che attribuiscono il diritto di voto.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto per specifiche materie e deve essere espresso in forma palese.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le sue successive convocazioni, sulla base di quanto espresso nella delega medesima.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore), se nominati, né ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

**15)** L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

**a)** che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario che provvederanno alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

**b)** che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

**c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;

**d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alle votazioni, nonché di prendere visione, ricevere e trasmettere documenti.

**16)** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

**17)** Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio.

**18)** L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e con la presenza e il voto favorevole di almeno uno dei soci pubblici.

Le stesse maggioranze valgono nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nei casi previsti dalle lettere d), e), f), g), h) e i) del precedente articolo 11) è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 65% del capitale sociale e il voto favorevole di almeno uno dei soci pubblici.

Per introdurre, modificare o sopprimere diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

**19)** La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

**a)** da un Amministratore Unico;

**b)** da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La durata in carica è stabilita dai soci all'atto della nomina.

Gli amministratori scadono alla data dell'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo (se nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima riunione dei soci.

Qualora, per dimissioni o per qualsivoglia altra causa, venga a mancare la metà degli amministratori eletti dai soci, l'intero Consiglio si intende decaduto.

Dovrà pertanto essere convocati al più presto i soci per deliberare la sua ricostituzione.

**20)** Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dai soci, e, ove lo ritenga opportuno, un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; può designare altresì un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;

- presiede l'Assemblea dei soci;

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'Ordine del Giorno e ne coordina i lavori;

- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'Ordine del Giorno siano fornite a tutti i Consiglieri;

- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

**21)** La gestione della Società spetta esclusivamente all'Organo amministrativo.

Sono attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

a) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative inderogabili;

b) le fusioni e le scissioni nelle ipotesi previste dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c.;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società.

**22)** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo (se nominato).

La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali viene richiesta la convocazione del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, vi provvede il Vice-Presidente o in caso di assenza od impedimento di entrambi ovvero qualora il Vice-Presidente non sia stato nominato, l'Amministratore più anziano di età.

L'avviso di convocazione, con indicazione del giorno, luogo, ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato a ciascun membro del Consiglio e all'organo di controllo (se nominato) mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente o con altra modalità che dia prova di avvenuto ricevimento, di norma almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in caso di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo (se nominato).

**23)** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, che sia loro consentito lo scambio digitale di documenti relativi a detti argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo libro; verificandosi questi requisiti il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci e dove pure dovrà trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, e se nominato dal Vice-Presidente, ovvero, in difetto, dall'amministratore presente più anziano d'età.

**24)** Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Presidente o chi ne fa le veci ha facoltà di invitare a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esperti esterni alla Società, i Dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali della Società o del Gruppo, con funzioni consultive (e con obbligo di riservatezza) sulle materie cui tali soggetti sovrintendono e che siano argomento di discussione della riunione.

**25)** Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti dell'art. 2381 c.c., parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega nonché la relativa remunerazione.

Non possono essere attribuite agli Organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 quarto comma c.c..

Gli Organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'Impresa e riferiscono al Consiglio, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e/o da Società da essa controllate.

In particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, sulle operazioni poste in essere che assumano un'incidenza rilevante sulla situazione economico-patrimoniale della Società o che possano presentare elementi di criticità, sulle operazioni infragrupo (inclusi, oltre ai rapporti di natura finanziaria, anche i rapporti di natura professionale e commerciale di fornitura) posti in essere con parti correlate o che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa.

**26)** L'Organo amministrativo può nominare Direttori, anche generali.

L'Organo amministrativo può altresì istituire comitati e commissioni con funzioni consultive, determinandone la competenza, le attribuzioni e le modalità di funzionamento. In particolare, l'Organo amministrativo può deliberare l'istituzione di un Comitato per gli Investimenti composto da almeno 3 (tre) membri indipendenti ed esterni alla Società; il Comitato per gli Investimenti, con funzione consultiva, effettua la revisione delle opportunità di investimento e/o disinvestimento anteriormente al loro esame da parte dell'Organo amministrativo, esprimendo pareri non vincolanti.

I membri del Comitato per gli Investimenti eleggono al loro interno un Presidente, il quale convoca il Comitato, ne coordina l'attività e ne presiede le riunioni. Alle riunioni del Comitato per gli Investimenti possono prendere parte, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'amministratore delegato, ove nominati, o l'Amministratore Unico. Il Presidente può inoltre invitare a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo, se nominato, nonché qualsivoglia collaboratore e/o dipendente della Società, al fine di fornire al Comitato tutti gli elementi utili per la migliore valutazione delle operazioni proposte.

**27)** Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il generale potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe, oltre che il potere di revocare le deleghe.

**28)** Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, con l'osservanza delle norme di Legge.

**29)** Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro Ufficio ed un compenso determinato dai soci all'atto della nomina.

Può inoltre essere riconosciuto agli Amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile e può essere prevista anche un'indennità di fine mandato.

I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

La remunerazione degli amministratori investiti dalla carica di Presidente, di amministratore o Consigliere delegato ovvero investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

**30)** La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente; la firma del Vice-Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Società spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio, nei limiti della delega loro conferita.

L'Organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolato dalle norme in tema di procura.

**31)** Il controllo sulla società è riservato ai soci, i quali possono nominare un organo di controllo come previsto dalla legge e/o un revisore.

Quando la legge richiede obbligatoriamente la nomina di un organo di controllo, questo eserciterà anche il controllo contabile, a meno che i soci vogliano affidarlo ad un revisore.

La nomina, la durata in carica, le funzioni, i doveri e i requisiti dell'organo di controllo sono regolati dalla legge.

I soci determineranno la retribuzione annua dell'organo di controllo e, in caso di organo collegiale, designeranno il presidente.

**32)** L'Assemblea dei Soci può deliberare di istituire un Comitato Tecnico-Scientifico. Il Comitato, se nominato, è organo di consulenza tecnico-scientifico della Società ed è composto da 3/7 membri nominati dall'Assemblea fra esperti del settore. La sua competenza verrà determinata dall'Assemblea dei Soci tenuto conto delle aree di attività tecnico-scientifica della Società, sentito il Consiglio di Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato Tecnico-Scientifico delibera con la maggioranza dei componenti presenti. Il Comitato è convocato a cura del suo Presidente anche a mezzo posta elettronica sette giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero su richiesta motivata di uno dei componenti. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza la convocazione può avvenire anche due giorni prima della riunione. Nell'avviso devono essere espressamente indicate le motivazioni di urgenza.

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzione consultiva e propositiva sulle attività scientifiche della Società, nonché più in generale sulle scelte strategiche e programmatiche di carattere tecnico-scientifico. In particolare, il Comitato esprime ogni anno il parere di carattere tecnico-scientifico sul programma di attività, nonché la relazione dell'attività svolta per gli aspetti tecnici e scientifici.

**33)** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo redige il bilancio di esercizio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 c.c.

**34)** Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotta una percentuale pari al 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non ha raggiunto un quinto del capitale sociale. Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non ha raggiunto un quinto del capitale sociale, non possono essere distribuiti fino a quando permane l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese delle start up innovative.

**35)** Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

**a)** la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

**b)** la trasformazione della società;

**c)** il trasferimento della sede sociale all'estero;

**d)** la revoca dello stato di liquidazione;

**e)** le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

**g)** l'eliminazione di una o più cause di recesso di cui infra;

**h)** la proroga del termine;

**i)** l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 - quater c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore della sua partecipazione nella società.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio che recede dalla società ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..

**36)** Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, i soci, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, dispongono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

**37)** Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. Sono fatti salvi eventuali patti parasociali.